

ISTITUTO COMPRENSIVO DI STRADELLA

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI
DI LINGUA NON ITALIANA**

NOI CITTADINI DEL MONDO



Il protocollo d'accoglienza è un documento deliberato dal Collegio Docenti che contiene principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che periodicamente viene integrato e rivisto sulla base delle esperienze realizzate e delle nuove necessità emerse.

La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni contenute nelle seguenti normative di riferimento:

- ***C.M. 205/90***
- ***D.P.R. 394/99***
- ***C.M. 87/2000***
- ***D.M. 45/05***
- ***C.M. 2/2010***
- ***LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI (febbraio 2014)***
attribuendo al Collegio Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta.

Il protocollo d'accoglienza si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema d'accoglienza di alunni stranieri;
- promuovere il diritto fondamentale allo studio riconoscendone le buone prassi e i termini di legge;
- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni bambino;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- ❑ amministrativo e burocratico (*l'iscrizione*),
- ❑ comunicativo e relazionale (*prima conoscenza*),
- ❑ educativo – didattico (*proposta di assegnazione alla classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano seconda lingua*),
- ❑ sociale (*rapporti e collaborazioni con il territorio*)

Punto 1: LA COMMISSIONE INTERCULTURA

Il DPR 31/8/99 n° 394 all'art. 45 attribuisce al Collegio dei Docenti numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all'inserimento nelle classi degli alunni non italiani.

Per sostenere questi compiti nell'Istituto Comprensivo si istituisce la "Commissione Intercultura", come gruppo di lavoro e articolazione del Collegio.

- ❑ La Commissione è composta dal Dirigente Scolastico, da 1 docente per la Scuola Primaria, 1 per la Secondaria e gli insegnanti referenti F.S.: 1 per la Scuola Secondaria di primo grado, 1 per la Scuola Primaria.
- ❑ Il Dirigente individua il personale di segreteria coinvolto nell'iter di accoglienza delle famiglie degli studenti di lingua non italiana (punto 2).
- ❑ Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, progettuale e di monitoraggio: riflettere sulla didattica interculturale, formulare proposte e strategie di accoglienza, integrare e rivedere periodicamente il protocollo, coordinare la prima fase di accoglienza, elaborare e raccogliere materiali, sia a carattere informativo sui Paesi scolastici di provenienza, sia riguardanti la valutazione e il monitoraggio delle competenze.
- ❑ Il personale di segreteria, individuato dal DS, compila entro settembre (e aggiorna ogni volta che si iscrive un alunno straniero alla scuola) la tabella 1 alunni stranieri. La tabella sarà un file condiviso con la commissione intercultura al fine di programmare le attività di prima e seconda alfabetizzazione.
- ❑ La Commissione condivide nel collegio docenti unitario i criteri di base per la valutazione delle competenze necessarie per l'accesso alle differenti classi di livello dell'Istituzione Scolastica.
- ❑ La Commissione si riunisce periodicamente per attività di coordinamento, progettazione e verifica riguardanti l'Istituto Comprensivo.
- ❑ Per promuovere la piena integrazione degli alunni la scuola ha bisogno delle risorse del territorio, della collaborazione con i servizi, con le associazioni e in primo luogo con le Amministrazioni Comunali. A tal fine la Commissione attiva la collaborazione con le Amministrazioni Locali per costruire percorsi comuni di accoglienza e integrazione, contattare le associazioni che operano sul territorio e usufruire dei loro servizi, e proporre tematiche di formazione.
- ❑ La Commissione sottopone al Collegio Docenti un consuntivo annuale del lavoro svolto, segnalando eventuali problemi o risultati positivi raggiunti e si impegna alla pubblicazione sul sito istituzionale.
- ❑ La Commissione mette in atto tutte le azioni richieste dai punti 2 e 3

COMPOSIZIONE COMMISSIONE	COMPITI	INCONTRI
<p>Dirigente Scolastico</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ n° 4 insegnanti, di cui: <ul style="list-style-type: none"> 1 insegnante di Scuola Primaria 1 insegnante di Scuola Secondaria di I° grado 2 insegnanti F.S. 1 per la Scuola Primaria, 1 per la Scuola Secondaria di primo grado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consultivi, propositivi e di coordinamento ▪ <i>Raccordo con le amministrazioni locali e le agenzie esterne</i> ▪ Monitoraggio dell'Istituto Comprensivo ▪ Raccolta e produzione di materiale e documentazioni per costituire uno "scaffale interculturale" in ogni scuola ▪ Accoglienza degli alunni neo-arrivati: relazione scuola/famiglia; somministrazione prove di ingresso (per verifica livello iniziale degli alunni per assegnazione alla classe) con l'aiuto di un mediatore culturale o di un familiare, se disponibili, nel caso in cui l'alunno non conosca la lingua italiana e osservazione. 	<p>Incontri a livello di Istituto Comprensivo a seconda delle necessità .</p>

Punto 2: LA PRIMA ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI NEOARRIVATI

L'iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo passo del percorso d'accoglienza all'alunno straniero e alla sua famiglia.

Il ricevimento delle iscrizioni degli alunni stranieri è affidato a un incaricato individuato tra il personale di segreteria.

Gli avvisi, i moduli, le note informative sulla scuola saranno, quando possibile, bilingui e consegnati ai genitori per facilitare la loro comprensione della nuova realtà scolastica.

È anche possibile prevedere l'intervento di mediatori linguistici. (nota 1)

L'UFFICIO DI SEGRETERIA:

- *fornisce, se disponibile, ai genitori, materiale in più lingue per una prima informazione sull'offerta formativa delle scuole dell'Istituto Comprensivo.*
- *iscrive i minori,*
- *raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente) o fa firmare una dichiarazione ai genitori,*
- *avvisa tempestivamente il Dirigente e i referenti della Commissione Intercultura, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza stessa,*
- *fissa un colloquio con il Dirigente, la Commissione e la famiglia, con la presenza di un mediatore culturale se disponibile e se i genitori non conoscono la lingua italiana,*
- *informa sui tempi necessari per l'inserimento dell'alunno in classe.*

MATERIALI:

- *moduli d'iscrizione (nelle lingue disponibili),*
- *schede informative sull'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo e sulla scuola di pertinenza (nelle lingue disponibili).*

La prima conoscenza

Se l'alunno straniero proviene da altra scuola italiana viene assegnato d'ufficio alla classe corrispondente.

Se l'alunno straniero proviene dall'estero verranno messe in atto le seguenti azioni:

- un colloquio con la famiglia insieme al Dirigente Scolastico, uno o più membri della commissione e a un mediatore linguistico culturale, se disponibile e se i genitori non conoscono la lingua italiana, per raccogliere informazioni sulla biografia scolastica e familiare dell'alunno;
- un incontro con l'alunno finalizzato a somministrare le prove per accertare le competenze in L1 sia a livello di alfabetizzazione, sia a livello disciplinare con l'aiuto del mediatore linguistico culturale o di un familiare, se disponibili, al fine di stabilire la classe in cui verrà inserito l'alunno;
- ove possibile e necessario, in mancanza di mediatori culturali, le prove potranno essere somministrate all'alunno NAI, che non conosce l'italiano, dalla commissione in collaborazione con altri docenti dell'Istituto, in altra lingua conosciuta dall'alunno;
- se l'alunno non conosce alcuna parola in lingua italiana e non sono disponibili mediatori culturali, si effettueranno solo test per rilevare la competenze raggiunte in matematica e si verificherà la conoscenza del nostro alfabeto ed eventualmente la capacità di lettura e di scrittura sotto dettatura;
- per coloro i quali abbiano già una competenza di base della lingua italiana L2, nel caso in cui le risorse interne non permettano l'intervento di un mediatore linguistico culturale, le prove per accertare se l'alunno possiede competenze e abilità relative a quelle inerenti la scolarità pregressa verranno sempre somministrate dai docenti della Commissione.
- Dagli incontri previsti in questa fase potrà emergere una significativa, per quanto iniziale, biografia scolastica dell'alunno (scolarità pregressa, interessi, abilità, competenze possedute) che permetterà di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

Proposta di assegnazione alla classe

I criteri di riferimento per l'assegnazione alla classe indicati nel protocollo di accoglienza, e deliberati dal Collegio Docenti, sono individuati sulla base della normativa di riferimento che prevede che l'iscrizione alla classe sarà disposta, in linea di principio, sulla base della scolarità pregressa e dell'età anagrafica in considerazione delle responsabilità specifiche della scuola dell'obbligo. L'inserimento in classe inferiore potrebbe risultare addirittura penalizzante per l'alunno, se disposto soltanto a causa dell'insufficiente padronanza della lingua italiana. In presenza di situazioni di particolare difficoltà, verrà valutata responsabilmente la possibilità di iscrivere l'alunno alla classe immediatamente precedente a quella cui aspira rispetto all'età anagrafica.

Al termine della procedura effettuata il Dirigente assegnerà l'alunno alla classe sulla base degli elementi acquisiti:

1. età anagrafica,
2. anni di scuola frequentati,
3. competenze appurate (in lingua materna o in lingua italiana o in altra lingua conosciuta dal bambino)

L'assegnazione da parte del Dirigente Scolastico avverrà tenendo conto anche:

- della presenza di altri alunni stranieri nella classe di inserimento;
 - delle problematiche rilevanti della classe. (nota 2)
- Nei plessi di Scuola dell'Infanzia le procedure relative all'accoglienza vengono gestite dagli insegnanti di sezione e coordinate dall'insegnante facente parte della Commissione

GLI INSEGNANTI DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA:

- *effettuano tempestivamente un colloquio con la famiglia, il Dirigente e un mediatore culturale se disponibile e necessario,*
- *raccogliono una serie d'informazioni sul bambino, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica e sul contesto familiare,*
- *articolano un incontro con il bambino e il mediatore culturale, se disponibile, allo scopo di verificare le competenze scolastiche di alfabetizzazione e disciplinari nella lingua d'origine L1, o L2, se l'alunno conosce in parte la lingua italiana,*
- *osservano l'alunno in situazione,*

- *referiscono al Dirigente Scolastico, il quale procede all'assegnazione della classe,*
- *facilitano la conoscenza della nuova scuola presentando i nuovi insegnanti e gli spazi scolastici,*
- *forniscono alla famiglia , qualora siano a disposizione, alcuni libri di testo facilitati,*
- *compilano la prima parte del Piano Educativo Personalizzato (relativo ai dati anagrafici, al percorso scolastico dell'alunno, alla rilevazione dei prerequisiti e all'inserimento (vedi allegato P.E.P. punti: 1/5)*

MATERIALI:

- *traccia per il colloquio con la famiglia (punti:1-2-3 del P.E.P.)*
- *prove di accertamento del livello di conoscenza delle abilità e delle competenze possedute dall'alunno nella lingua d'origine L1 (test forniti dal mediatore culturale) e test in lingua italiana L2 (forniti dalla Commissione in base alla scolarità pregressa)*

Punto 3: L'INSERIMENTO IN CLASSE DEGLI ALUNNI NEOARRIVATI

La decisione sull'assegnazione a una classe viene accompagnata dall'individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base delle risorse disponibili. (nota 3)

Per facilitare l'individuazione di tali percorsi, nel caso in cui l'alunno abbia solo una prima conoscenza della lingua italiana L2, i docenti della Commissione Intercultura forniscono agli insegnanti di classe le prove di accertamento dei livelli di conoscenza della lingua italiana: A1 – A2.

Inserendo l'alunno immigrato nella classe si avrà anche cura di fornire ai docenti della medesima indicazioni riguardanti i materiali da utilizzare e, quando necessario, una raccolta di materiale di routine (nelle lingue disponibili), per la comunicazione scuola – famiglia, quali: sospensione delle lezioni, pagamento dell'assicurazione integrativa, comunicazione di gite scolastiche, ecc.)

L'alunno nel corso dell'anno scolastico, sarà seguito da mediatori linguistici culturali e da facilitatori linguistici con Progetto finanziato dall'Amministrazione Comunale e da agenzie esterne che faciliteranno la sua prima alfabetizzazione e faranno da tramite scuola-famiglia rendendosi disponibili per eventuali colloqui e chiarimenti con genitori ed insegnanti.

Dopo un primo periodo di conoscenza i docenti riuniti in Consiglio di Interclasse o di Classe compilano il Piano Educativo Personalizzato e i singoli docenti per la programmazione delle loro discipline il Piano di Studi Personalizzato, inserito nello stesso, in cui evidenziano gli obiettivi che intendono raggiungere, i contenuti, le metodologie, le modalità di valutazione e decidono gli adeguamenti (esonero dalla seconda lingua straniera, esonero dalla valutazione delle materie di studio...)

Se è possibile saranno inoltre attivati corsi di alfabetizzazione svolti dagli insegnanti di classe per l'apprendimento delle abilità di base orali e scritte degli alunni stranieri e per favorire l'integrazione con i compagni del gruppo classe (corsi con fondi A.F.P.I.).

Per gli alunni che necessitano di interventi di 1° e 2° alfabetizzazione verranno organizzati (in base alle risorse assegnate all'Istituto Comprensivo) corsi di recupero svolti da insegnanti utilizzati su progetti di recupero e potenziamento che aiuteranno gli alunni ad acquisire un lessico di base utile all'integrazione nel gruppo classe e per facilitare un primo approccio allo studio delle varie discipline.

Per promuovere l'integrazione, tutelando la propria identità linguistica culturale, la scuola aderisce al corso di "Lingua, cultura e civiltà romena" promosso dal Ministero dell'Istruzione della Ricerca e della Gioventù romeno e dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano.

Per favorire l'accoglienza gli insegnanti di classe potranno individuare per ogni alunno neo-arrivato un compagno che svolga la funzione di "tutor" specialmente nei primi tempi.

A seconda delle risorse disponibili, verranno anche attuati percorsi di educazione all'intercultura e alla pace attraverso laboratori aperti a tutta la classe (vedi Progetto accoglienza e integrazione alunni di lingua non italiana dell'I.C.)

I DOCENTI DELLA CLASSE:

- *favoriscono l'integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo,*
- *individuano un tutor tra i compagni di classe dell'alunno per sostenerlo durante il suo percorso scolastico,*
- *continuano l'osservazione e rilevano i bisogni specifici d'apprendimento dell'alunno di lingua non italiana,*
- *danno indicazioni alla famiglia per l'eventuale acquisto dei libri di testo.*
- *elaborano un piano di educativo personalizzato e percorsi didattici in L2 (punto 8 del P.S.P).*
- *individuano modalità di semplificazione o facilitazione linguistica all'interno delle varie discipline (punti 8 e 9 del P.S.P.)*
- *attivano metodologie flessibili che coinvolgano a più livelli tutti gli alunni (punto 8 del P.S.P.),*
- *propongono l'iscrizione degli alunni ai corsi organizzati con mediatori linguistici culturali, facilitatori linguistici, insegnanti nominati nell'organico per recupero e potenziamento...)*
- *attuano (in base alle risorse assegnate e alla loro disponibilità) corsi di recupero per favorire l'inserimento nel gruppo classe dell'alunno.*

MATERIALI:

- *Piano Educativo Personalizzato (e Piano di Studi Personalizzato)*
- *modulistica bilingue per le comunicazioni scuola-famiglia (nelle lingue disponibili),*
- *prove d'accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana: livello A1 – A2,*
- *materiali di "pronto soccorso linguistico",*
- *testi e strumenti didattici per l'insegnamento dell'italiano L2,*
- *testi semplificati per l'avvio allo studio delle discipline.*

Riferimenti normativi

1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale

Ai minori di cittadinanza non italiana si applica la normativa generale in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale.

Si ricorda che tale normativa prevede:

- l'obbligo di istruzione per dieci anni;

- l'obbligo formativo, ridefinito come dovere di istruzione e formazione, fino ai 18 anni, da assolversi con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o nell'apprendistato⁶.

D.lgs. n. 76/2005, art. 1, co. 2-3; D.lgs. 226/2005, art. 1, co. 1; Legge 296/2006, art. 1, co. 622; D.M. del MIUR n. 139/2007. Si ricorda che, in seguito alla riforma del sistema educativo realizzata a partire dalla legge-delega 53/03, l'obbligo scolastico di cui all'art. 34 della Costituzione e l'obbligo formativo introdotto dalla legge 144/99 sono stati "ridefiniti ed ampliati come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere".

Si sintetizzano di seguito le diverse modalità per adempiere all'obbligo di istruzione e al dovere di istruzione e formazione, distinguendo tra diverse fasce d'età / obbligo di istruzione

FASCIA D'ETÀ	ISCRIZIONE A
Dal compimento dei 6 anni al compimento dei 10 anni	- Scuola primaria
Dal compimento degli 11 anni al compimento dei 14 anni	- Scuola secondaria di primo grado
Dal compimento dei 14 anni al compimento dei 16 anni	- 1° e 2° anno di scuola secondaria di secondo grado - 1° e 2° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (corsi triennali e con crediti in ingresso) Per chi è ancora privo del diploma di scuola secondaria di primo grado: - Laboratori scuola e formazione per 14/16enni (attivati in alcune Province)

L'irrelevanza della regolarità del soggiorno

Il D.Lgs. 286/98 e il D.P.R. 394/99 stabiliscono che i minori stranieri presenti sul territorio, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto all'istruzione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, nelle scuole di ogni ordine e grado:

- D.Lgs. 286/98, art. 38, co. 1: "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica."

- D.P.R. 394/99, art. 45, co. 1: "I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani."

L'art. 6, co. 2 del D.Lgs. 286/98, esclude poi esplicitamente dall'onere di esibizione del permesso di soggiorno le iscrizioni e gli altri provvedimenti riguardanti le "prestazioni scolastiche obbligatorie".

Con riferimento all'interpretazione di tale norma, il Ministero dell'Interno ha confermato che non sussiste alcun obbligo di esibizione del permesso di soggiorno per l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole di ogni ordine e grado e all'asilo nido⁸.

Il Ministero dell'Istruzione ha poi fornito specifiche indicazioni in materia con la circolare n.375 del 25 gennaio 2013, ricordando che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

Documentazione anagrafica

All'atto dell'iscrizione, i genitori comunicano i dati anagrafici dell'alunno (nome e cognome, data di nascita, residenza ecc.) e il codice fiscale, se ne è in possesso¹⁵.

L'art. 45 del D.P.R. 394/99 stabilisce che "i minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva", specificando però che "l'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado" (dunque a maggior ragione non influisce in alcun modo sul diritto alla frequenza).

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si ricorda che "Non vi è obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e che, quindi, stanno esercitando un diritto riconosciuto dalla legge". Oltre alla motivazione cui fa riferimento il Ministero (esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto dalla legge), va ricordato che, a rigore, i cittadini stranieri minorenni non possono considerarsi "irregolarmente soggiornanti", in quanto la normativa vigente riconosce a tutti i minori, in quanto soggetti inespellibili, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno (art. 19 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 286/98 e art. 28 co. 1 lett. a) D.P.R. 394/99; cfr. infra capitolo 4). Va inoltre sottolineato come la richiesta al genitore di esibire il permesso di soggiorno e la segnalazione, in assenza, all'Autorità giudiziaria e/o all'Autorità di P.S., da parte della scuola, potrebbero configurare il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), posto che, in conseguenza di un'attività accertativa in contrasto con una precisa norma che non lo pretende (art. 6, co. 2 D.Lgs. 286/98), si impedirebbe al minore l'esercizio del diritto fondamentale all'istruzione. Per approfondimenti sul punto, si veda il già citato documento "I minori stranieri extracomunitari e il diritto all'istruzione dopo l'entrata in vigore della legge n. 94/2009".

Nel prosieguo, ogni volta che si farà riferimento al "genitore" si intenda come "il genitore o chi esercita la potestà genitoriale". Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 ricordano che "l'attuale normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto possono autocertificare i propri dati anagrafici (identità, codice fiscale, data di nascita, cittadinanza)".

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014

La tempistica per le iscrizioni e la distribuzione nelle scuole

L'art. 45, co. 1 del D.P.R. 394/99 stabilisce che "l'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico".

2 Distribuzione nelle classi

La normativa italiana prevede l'inserimento di tutti gli alunni nelle classi ordinarie, a prescindere dalla cittadinanza, dalle competenze linguistiche e da ogni altra circostanza, evitando l'istituzione di classi composte in misura predominante da stranieri.

L'art. 45 del DPR 394/99 stabilisce infatti che "l'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani" e che "il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi", specificando che "la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri" (co. 3).

L'art. 115 del D.Lg.s 294/97 stabilisce inoltre che l'assegnazione alle classi degli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia è effettuata, ove possibile, raggruppando alunni dello stesso gruppo linguistico che, comunque, non devono superare il numero di cinque per ogni classe.

Come già ricordato, poi, la circolare del Ministero dell'Istruzione n.2 dell'8 gennaio 2010 sottolinea l'importanza che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e che sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%.

La normativa vigente non consente l'istituzione di classi speciali separate di soli studenti stranieri neanche come fase transitoria. Tali norme devono essere rispettate anche nei casi in cui l'iscrizione sia effettuata in corso d'anno o comunque oltre i termini previsti in generale per le iscrizioni scolastiche.

È utile ricordare come il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione del 2007 "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" preveda l'"Inserimento nella scuola comune" come uno dei quattro principi generali per l'integrazione degli alunni stranieri nella scuola italiana, facendo riferimento da una parte al più generale principio dell'Universalismo e dall'altra al "riconoscimento di una valenza positiva alla socializzazione tra pari e al confronto quotidiano con la diversità".

Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014 sottolineano come "il modello prevalente in Europa di insegnamento delle seconde lingue agli alunni alloclotti, e considerato positivo ed efficace (Eurydice, 2004 e 2009) è quello integrato. Gli alunni acquisiscono la lingua per comunicare in maniera più rapida ed efficace soprattutto nelle interazioni quotidiane con i pari. Inoltre, una parte degli alunni stranieri, coloro che provengono da una adeguata scolarizzazione nel Paese d'origine, riesce abbastanza precocemente a seguire alcuni contenuti del curriculum comune e ambiti disciplinari (ad es: matematica, geografia...) se questi vengono proposti anche attraverso supporti non verbali. Anzi, alcuni alunni possono aver acquisito in determinate discipline competenze e conoscenze pari o superiori rispetto al livello della classe".

La circolare del MIUR n. 28 del 10 gennaio 2014 e le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014, richiamando la precedente circolare del 2010, sottolineano l'importanza della programmazione dei flussi di iscrizione, attribuendo un ruolo particolarmente rilevante agli Uffici Scolastici Regionali. Le Linee guida prevedono infatti che, "in presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione delle

iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali, avendo come riferimento normativo l'art. 7 del DPR 275/1999. [...]

Va però sottolineato come in nessun caso le scuole possano rifiutare l'iscrizione di un minore straniero o comunitario in ragione del superamento di una determinata percentuale di iscritti di cittadinanza non italiana, non essendo ciò consentito dalla normativa vigente: si ricorda infatti che l'art. 45 del D.P.R. 394/99 prevede che l'iscrizione dei minori stranieri avvenga "nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani", e dunque non consente di creare regimi differenziati di iscrizione in ragione della cittadinanza.

Classe di inserimento

I minori comunitari e stranieri provenienti da scuole italiane sono iscritti all'anno di corso per il quale hanno acquisito il titolo all'iscrizione, a condizioni di parità con i minori italiani.

Per quanto riguarda i minori provenienti dall'estero, invece, si applicano l'art. 45 del D.P.R. 394/99 e, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, l'art. 192 del D.Lgs. n. 297/1994.

Si ricorda infine che l'art. 115 del D.Lgs. 297/94, stabilisce che gli alunni figli di cittadini comunitari residenti in Italia siano iscritti alla classe della scuola d'obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza.

3. Interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano L2 e Piani Didattici Personalizzati

L'adozione del principio generale dell'"Inserimento nella scuola comune", tuttavia, "non è messa in discussione da pratiche concrete di divisione in gruppi, in genere per brevi periodi e per specifici apprendimenti, principalmente legati allo studio della lingua italiana"(1), in particolare nella forma di Laboratori di Italiano L2.

L'art. 45, co. 4 del D.P.R. 394/99 stabilisce a tal proposito che "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa."

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014, sono definite tre fasi di apprendimento dell'italiano: a) la fase iniziale dell'apprendimento dell'italiano L2 per comunicare; b) la fase "ponte" di accesso all'italiano dello studio; c) la fase degli apprendimenti comuni. Per quanto riguarda la prima fase, il Ministero richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale dei laboratori linguistici di italiano L2, sottolineando come "un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all'italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni non italofoni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati. [...] Tali laboratori possono anche essere collocati entro moduli di apprendimento da ricavare all'interno della scuola stessa, grazie all'apertura di un "tempo dedicato" entro le prospettive di apertura pomeridiana o nel corso delle mattine"(2).

Come ricordato dal Ministero(3), inoltre, l'art.5, co.10 del D.P.R. n.89/2009 prevede che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano, a determinate condizioni, essere "utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana".

Nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del 2014, il Ministero sottolinea come "per la definizione dei livelli, degli obiettivi e della programmazione, è importante fare riferimento al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che dà indicazioni utili per la conoscenza degli allievi, la rilevazione dei bisogni, la programmazione delle attività, la valutazione (Consiglio d'Europa, 2002)".

Gli interventi di supporto all'apprendimento dell'italiano e di prevenzione della dispersione scolastica di minori di cittadinanza non italiana possono essere realizzati attraverso i finanziamenti di cui all'art. 9 del

CCLN Comparto Scuola destinati alle scuole collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica(4), così come nell'ambito dei progetti attivati dagli Enti locali.

(1) Documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione del 2007 "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri".

(2) Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014

(3) Circolare del MIUR n.2 dell'8 gennaio 2010

(4) http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg_studente/orientamento/normativa_aree_a_rischio

Per approfondire

Si riportano di seguito alcuni siti internet da consultare per approfondimenti sulla normativa nazionale e sulle indicazioni ministeriali:

- Normativa (sito che raccoglie tutti i testi delle leggi, decreti legislativi ecc. aggiornati):

<http://www.normattiva.it>

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica: <http://www.istruzione.it/>

- Integrazione Migranti: <http://www.integrazionemigranti.gov.it>

- A.S.G.I.: <http://www.asgi.it>

- *Stranieri in Italia*: <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio>
- *Melting Pot*: <http://www.meltingpot.org>

Data aggiornamento: anno scolastico 2018/2019